



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Sportiva Volley San Giovanni in Fiore, nella qualità di mandataria dell'ATA Palasport S.G.F. con l'Associazione Sportiva S.S. Oratorio San Francesco Calcio a 5, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Atteritano e Luigi Morrone ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Corso Mazzini n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesca Attinà;

contro

il Comune di San Giovanni in Fiore, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Spataro e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;

nei confronti di

Provincia di Cosenza, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Pignanelli e Achille Morcavallo e domiciliata presso la Segreteria del Tribunale;

per l'annullamento

della deliberazione n. 166 del 22 dicembre 2011 della Giunta comunale di San Giovanni in Fiore, avente ad oggetto l'annullamento in autotutela della delibera n. 53 del 15 aprile 2011 del Commissario Straordinario;

e per la condanna

dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni;

nonché, con ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento

- della deliberazione n. 32 del 3 novembre 2011 del Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore e n. 144 del 9 novembre 2011 della Giunta comunale dello stesso Comune;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni in Fiore e della Provincia di Cosenza;

Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto da parte ricorrente;

Vista l'ordinanza n. 198 del 13 aprile 2012, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare proposta da parte ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2013 il Cons. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La Provincia di Cosenza e il Comune di San Giovanni In Fiore avevano a suo tempo stipulato un protocollo di intesa per riconvertire la piscina comunale in impianto polivalente.

Il protocollo di intesa aveva previsto, tra l'altro, l'impegno dell'Amministrazione Provinciale a curare le procedure di gara e gli atti consequenziali all'affidamento dei lavori.

Successivamente al completamento dei lavori l'Amministrazione Provinciale emanava un "avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazione di interesse per affidamento in gestione del palasport di san Giovanni in Fiore".

Tra i soggetti che manifestavano il proprio interesse vi era l'A.T.A. A.S.D. Volley S.G.F. & S.S. Oratorio San Francesco - divenuta poi "A.T.A. Palasport S.G.F."

La procedura di gara era espletata a cura di una commissione costituita da rappresentanti della Provincia, del Comune e dal Presidente provinciale del CONI.

In data 13 aprile 2011 veniva siglato un nuovo Protocollo di intesa tra la Provincia di Cosenza e il Comune di san Giovanni in Fiore, in persona del Commissario straordinario, volto a ridefinire i rapporti tra le due Amministrazioni in relazione alla gestione della struttura.

Con deliberazione n. 53 del 15 aprile 2011 il Commissario straordinario del Comune, con i poteri della Giunta Comunale, approvava il Protocollo di intesa.

Il 9 maggio 2011 il Comune consegnava la struttura del Palasport all'ATA aggiudicataria.

Il 12 maggio 2011 l'ATA aggiudicataria ed il Comune di San Giovanni in Fiore stipulavano la Convenzione di gestione del Palasport, che prevede:

- La concessione per un periodo di 6 anni del Palasport all'ATA Palasport, a fronte del pagamento di un canone di € 8.000,00 annui;
- l'obbligo dell'ATA Palasport di provvedere alle spese di personale, al

funzionamento e alla custodia dell'impianto, oltre alle spese per le utenze;

- l'obbligo del Comune di farsi carico degli interventi di manutenzione straordinaria;

- l'obbligo del Comune di rilasciare il certificato di agibilità.

Con relazione in data 4 ottobre 2011 il Responsabile dei servizi tecnici del Comune rilevava l'impossibilità di rilasciare il certificato di agibilità della struttura a causa del mancato perfezionamento delle formalità attinenti alla trascrizione degli atti espropriativi e alle volture catastali..

In data 9 novembre 2011 la Giunta comunale deliberava la comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela della deliberazione del 15 aprile 2011 del Commissario straordinario, che veniva inviata con nota del successivo 21 novembre.

Con deliberazione n. 166 del 22 dicembre 2011 la Giunta comunale procedeva all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, della deliberazione n 53/CS del 15 aprile 2011 del Commissario straordinario, precisando, altresì, di ritenere caducati e privi di efficacia il Protocollo d'intesa del 13 aprile 2011, sottoscritto dal Commissario straordinario e dalla Provincia di Cosenza, il verbale del 9 maggio 2011 di consegna dell'impianto sportivo all'ATA ASD Volley, la Convenzione del 12 maggio 2011 con cui veniva disciplinato l'esercizio dell'impianto.

A fondamento della deliberazione la Giunta rilevava:

- la delibera n. 53/2011 del 15 aprile 2011 era stata adotta dal Commissario con i poteri della Giunta, ma nell'ambito di una materia di competenza del Consiglio comunale;

- la delibera n. 53 e il Protocollo di intesa dovevano ritenersi adottati in carenza di potere, essendo intervenuti dopo la convocazione dei comizi

elettorali e prima dello svolgimento del turno elettorale, fase in cui i poteri commissariali sono limitati all'adozione di atti urgenti e indifferibili;

- la delibera n. 53/2011 era affetta di carenza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali si era optato per l'affidamento dell'impianto a una società esterna;

- nessun affidamento si era ancora consolidato in capo all'aggiudicatario.

La deliberazione veniva comunicata all'ATA aggiudicataria in data 3 gennaio 2011.

2. Avverso la deliberazione n. 166 del 22 dicembre 2011 della Giunta di San Giovanni in Fiore proponeva ricorso l'Associazione Sportiva Volley San Giovanni in Fiore, nella qualità di mandataria dell'ATA Palasport S.G.F. con l'Associazione Sportiva S.S. Oratorio San Francesco Calcio a 5, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 3 e 21 *nonies* della legge L. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per sviamento ed erronea valutazione dei fatti. Manifeste illogicità e ingiustizia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e per difetto assoluto d'istruttoria.

L'atto oggetto di annullamento sarebbe esente dai profili di illegittimità rilevati nel provvedimento di annullamento.

In ogni caso non si sarebbe tenuto conto del "termine ragionevole" entro cui l'autotutela può essere esercitata, anche in relazione all'affidamento consolidatosi in funzione del tempo trascorso.

Non sarebbero state indicate valide ragioni di pubblico interesse all'adozione del provvedimento di autotutela. Tale interesse, comunque, non sussisterebbe.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 *octies* della legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione all'art. 42, lett. l), T.U. 18 agosto 2000, n. 26. Eccesso

di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

La competenza in materia spetterebbe alla Giunta e non al Consiglio comunale.

In ogni caso, il decreto prefettizio di nomina del Commissario straordinario avrebbe previsto l'attribuzione allo stesso sia dei poteri della Giunta, sia dei poteri del Consiglio comunale.

La convocazione dei comizi elettorali non comporterebbe alcuna limitazione per il Commissario straordinario, a differenza di quanto previsto per gli organi ordinari del comune.

L'approvazione del Protocollo di intesa non sarebbe comunque atto di amministrazione straordinaria.

3) Eccesso di potere per errore nei pre-supposti. Eccesso di potere per illogicità manifesta.

La rilevata carenza di motivazione sarebbe insussistente.

4) Violazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della Pubblica Amministrazione. Manifeste illogicità ed ingiustizia.

Il Comune aveva deciso di esternalizzare la gestione del Palasport già con il Protocollo del 2006 e irragionevolmente pretenderebbe di sacrificare rilevanti investimenti esclusivamente sulla base di una non dimostrata incompetenza del Commissario straordinario ad adottare i provvedimenti annullati in autotutela.

5) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, nonché violazione dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.

Sarebbe evidente il legittimo affidamento consolidatosi in capo all'ATA Palasport.

Sarebbe infondata e pretestuosa l'affermazione del Comune secondo la quale sarebbe insussistente un interesse dell'ATA Palasport, in quanto l'immobile è privo della prescritta agibilità e che di tale circostanza si è dato atto nella convenzione tanto da condizionare al perfezionamento di tale evento, la decorrenza della fase gestionale.

Risulterebbe leso, altresì, il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, non essendo stata valutata la possibilità di adottare un provvedimento comportante minor sacrificio per la ricorrente, essendosi adottata una misura più gravosa e comportante effetti irreversibili nei confronti degli interessi consolidati.

Non sarebbe rispettato il criterio della tollerabilità della determinazione autoritativa, in quanto la delibera non sarebbe frutto di una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi in gioco.

Parte ricorrente chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.

La stessa chiedeva, altresì, la condanna sia del Comune di san Giovanni in Fiore sia della Provincia di Cosenza al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle attività antigiuridiche poste in essere, di carattere colposo. Tale domanda veniva proposta anche in relazione al caso in cui sia ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione in sede di autotutela, in correlazione alla lesione dell'affidamento ingenerato dall'attività ritenuta illegittima dalla stessa pubblica Amministrazione in sede di autotutela.

3. Si costituiva il Comune di san Giovanni in Fiore, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atti presupposti, costituiti dalla deliberazione n. 32 del 3 novembre 2011 del Consiglio comunale e dalla deliberazione n. 144 del 9 novembre 2011 della Giunta Municipale dello stesso Comune.

Il Comune deduceva, inoltre, l'infondatezza del ricorso.

4. Si costituiva, altresì, la Provincia di Cosenza, sottolineando l'illegittimità degli atti posti in essere dal Comune di san Giovanni in Fiore e l'assenza di qualsiasi responsabilità della stessa in ordine alla vicenda.

5. Con ordinanza n. 198 del 13 aprile 2012 veniva respinta l'istanza cautelare proposta da parte ricorrente.

6. L'ATA ricorrente proponeva, quindi, motivi aggiunti, estendendo l'impugnazione alla deliberazione n. 32 del 3 novembre 2011 del Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore ed alla deliberazione n. 144 del 9 novembre 2011 della Giunta comunale dello stesso Comune.

A sostegno del ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente deduceva la violazione degli artt. 7 e 8, 2° comma, lett. *c-bis*, L. 7 agosto 1990 n. 241 in quanto gli atti in questione non sarebbero stati preceduti da comunicazione di avvio del procedimento.

I successivi cinque motivi riproducevano quelli già esposti nell'atto introduttivo.

Con un ultimo motivo parte ricorrente deduceva la violazione degli artt. 24 e 25 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per sviamento ed erronea valutazione dei fatti. Manifeste illogicità e ingiustizia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.

Nella nota del Comune prot. 22592 del 4 ottobre 2011 si specificava che il certificato di agibilità non sarebbe stato rilasciato per mancata trascrizione del provvedimento di esproprio e conseguente iscrizione al catasto dell'immobile oggi adibito a Palazzetto dello Sport.

Considerato che la procedura espropriativa è stata espletata dallo stesso Comune, esso non potrebbe invocare proprie inadempienze per giustificare

mutamenti di atteggiamento nell'attività amministrativa.

Il Comune di San Giovanni in Fiore eccepiva l'irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti e ne deduceva, comunque, l'infondatezza.

7. Va presa in esame l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune di San Giovanni in Fiore.

Con essa, come rilevato in precedenza, il Comune pone in risalto la mancata impugnazione di due atti, che assumerebbero il ruolo di atti presupposti rispetto a quello oggetto di impugnazione, vale a dire la deliberazione di Giunta n. 166 del 22 dicembre 2011.

L'eccezione è fondata.

Il primo degli atti di cui si tratta è costituito dalla deliberazione consiliare n. 32 del 3 novembre 2011, con la quale:

- è stata manifestata la volontà di provvedere alla gestione diretta del Palazzetto dello sport;
- di demandare alla Giunta comunale e al responsabile dei servizi tecnici di espletare, ciascuno per la propria competenza, gli adempimenti e adottare gli atti necessari per la verifica dell'esistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di autotutela ai fini dell'annullamento della deliberazione n. 53 del 15 aprile 2011 del Commissario Straordinario;
- di demandare alla Giunta comunale, verificata l'esistenza dei presupposti, l'annullamento della deliberazione commissariale di cui sopra.

Con delibera n. 144 del 9 novembre 2011 la Giunta comunale di San Giovanni in Fiore ha preso atto della delibera consiliare n. 32/2011, ha impartito direttive al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale di procedere alla verifica dei presupposti per l'esercizio del potere di autotutela rispetto alla delibera commissariale n. 53 del 15 aprile 2011 e ha stabilito che, una volta

verificata l'esistenza dei presupposti e inviata la comunicazione di avvio del procedimento, la stessa Giunta avrebbe provveduto all'annullamento in autotutela della delibera commissariale ora citata.

Occorre partire dalla considerazione che l'art. 42, secondo comma, lett. e) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 attribuisce al consiglio comunale la competenza in materia di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione".

Ciò implica che le deliberazioni con cui il consiglio comunale assume determinate scelte in materia di organizzazione dei servizi e di affidamento di attività o servizi mediante convenzione hanno effetto immediatamente vincolante sia all'interno dell'amministrazione comunale, nei confronti degli altri organi, sia all'esterno, rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento.

Nel caso concreto ciò importa che l'esistenza stessa di una deliberazione che dispone la gestione diretta dell'impianto impone l'eliminazione, mediante gli strumenti dell'autotutela, di ogni atto con essa incompatibile e, quindi, degli atti finalizzati all'instaurazione e alla disciplina di un affidamento in convenzione del servizio di cui si tratta. Tanto è vero che con la stessa deliberazione con cui è stata disposta la gestione diretta è stato demandato agli altri organi del Comune di procedere all'annullamento in autotutela degli atti più volte menzionati, facendo sorgere un vero e proprio obbligo giuridico a carico degli stessi.

Ne consegue che la deliberazione consiliare n. 32 del 3 novembre 2011 deve considerarsi atto presupposto rispetto all'impugnata deliberazione n. 166 del 22 dicembre 2011 della Giunta comunale e avrebbe, quindi, dovuto costituire

oggetto di impugnazione, a pena di inammissibilità del ricorso.

Analogo vincolo di presupposizione non appare riscontrabile rispetto alla deliberazione n. 144 del 9 novembre 2011 della Giunta comunale, che, in sostanza, sulla base di quanto disposto dal Consiglio comunale, si è limitata a impartire disposizioni in relazione all'iter procedimentale che avrebbe condotto all'annullamento della deliberazione commissariale.

Si è visto in precedenza che tanto la deliberazione n. 32 del 3 novembre 2011 del Consiglio comunale quanto la deliberazione n. 144 del 9 novembre 2011 della Giunta comunale sono state impugnate con motivi aggiunti, spediti per la notifica il 23 aprile 2012. V'è, però, da dire che è senz'altro fondata l'eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalla difesa del Comune. Le due deliberazioni, infatti, erano espressamente menzionate nella deliberazione n. 166/2011 impugnata con il ricorso introduttivo, datato 7 febbraio 2012 e spedito per la notifica il successivo 20 febbraio (la delibera di conferimento incarico al difensore per la proposizione del ricorso è del 9 febbraio 2012). Nella deliberazione impugnata erano indicati sia gli organi che avevano adottato gli atti di cui si tratta sia l'oggetto delle due deliberazioni, dal quale era dato desumere in modo inequivocabile il contenuto lesivo delle stesse.

La proposizione dei motivi aggiunti è, quindi, avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui appare certo che l'Amministrazione ricorrente ha avuto piena conoscenza degli atti impugnati detti motivi aggiunti.

8. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni ritiene il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, che ha segnato il superamento, anche a livello normativo, del principio della pregiudizialità amministrativa, la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione del provvedimento lesivo non si rifletta necessariamente

sulla domanda risarcitoria, che deve essere esaminata alla luce dei consueti canoni desumibili dalla clausola generale di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.

L'art. 30 c.p.a., che disciplina l'azione di condanna, prevede, infatti, che la domanda risarcitoria per fatti lesivi di situazioni qualificabili come interessi legittimi possa essere proposta anche indipendentemente da una domanda volta all'annullamento di atti autoritativi, purché nei termini stabiliti nello stesso articolo. Ne consegue logicamente che la domanda risarcitoria non risente dell'eventuale inammissibilità della domanda volta all'annullamento dei provvedimenti lesivi.

Senza indugiare oltre sul punto, è chiaro che, alla stregua dei richiamati canoni di cui all'art. 2043 c.c., l'analisi deve investire, in primo luogo, la sussistenza del requisito dell'ingiustizia del danno, che, ai fini dell'affermazione della responsabilità, deve essere stato inferito *contra ius e non iure* e, quindi, innanzi tutto, mediante attività da considerare illegittima.

Tale analisi, per il momento, è limitata alla pretesa risarcitoria nei confronti del Comune di San Giovanni in Fiore, in connessione all'affermata illegittimità della deliberazione n. 166 del 22 dicembre 2011 della Giunta comunale di San Giovanni in Fiore, avente ad oggetto l'annullamento in autotutela della delibera n. 53 del 15 aprile 2011 del Commissario Straordinario. In prosieguo si sposterà l'attenzione sulla domanda risarcitoria nei confronti della Provincia di Cosenza e sulla domanda, avanzata con riferimento all'ipotesi in cui sia ritenuta legittima la delibera di annullamento adottata dalla Giunta, tesa al ristoro dei danni derivanti dall'illegittimo provvedimento annullato dalla delibera di Giunta ora richiamata.

Occorre soffermarsi, innanzi tutto, sulla questione inerente alla legittimità

della delibera di Giunta e, in particolare, sugli aspetti che caratterizzano realmente la vicenda, quali, da un lato, l'esistenza del potere del Commissario Straordinario di stipulare un nuovo Protocollo e, dall'altro, la consolidazione in capo all'ATA aggiudicataria di una situazione di affidamento. Possono trascurarsi questioni manifestamente prive di rilievo, quali la circostanza per la quale il Commissario ha agito con i poteri della Giunta anziché con i poteri del Consiglio. Il Commissario era investito dei poteri dell'uno e dell'altro organo ed era, quindi, del tutto irrilevante quanto dichiarato nell'atto riguardo al potere esercitato.

Sul primo aspetto, quello attinente alla possibilità per il Commissario Straordinario di stipulare un nuovo Protocollo di intesa in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali, occorre partire dall'osservazione che appare quanto meno dubbio che l'originario Protocollo di intesa prevedesse un qualche ruolo della Provincia nella gestione dell'impianto, che, come specificato nell'art. 4 del Protocollo, resta comunque in proprietà del Comune.

Non appare possibile, da un punto di vista logico, ricomprendere le attività volte all'affidamento in gestione tra gli atti consequenziali all'affidamento dei lavori. L'art. 3 del Protocollo, nel prevedere gli obblighi a carico della Provincia, non si spinge oltre la fase del collaudo dei lavori.

Comunque sia, la fase dell'affidamento in gestione ha registrato una polemica tra esponenti dell'Amministrazione comunale e della comunità locale, che rivendicavano il diritto del Comune di gestire in maniera diretta o indiretta l'impianto ed esponenti dell'apparato dell'Amministrazione provinciale.

Il nuovo Protocollo, sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Commissario Straordinario del Comune, prevede che le parti prendono atto

che la Provincia ha realizzato l'intervento previsto e che la stessa Provincia ha curato le procedure di gara e gli atti consequenziali all'affidamento dei lavori, comprese le procedure di gara relative all'avviso pubblico per la gestione dell'opera realizzata. Nella parte finale del nuovo Protocollo di intesa le parti ribadiscono di prendere atto che la procedura di gara per la gestione dell'immobile è stata espletata e definita dalla Provincia di Cosenza.

Può senz'altro affermarsi che tra gli obiettivi del nuovo Protocollo di intesa vi era quello di dirimere ogni dubbio riguardo all'Ente cui spetta di definire le modalità di gestione della struttura sportiva, ponendo fine alle contrapposizioni registrate in precedenza.

Resta da vedere se il Commissario avesse il potere di stipulare il Protocollo in una fase in cui era già intervenuta la convocazione comizi elettorali, assumendo una posizione chiaramente in contrasto con quella espressa precedentemente dagli organi ordinari dell'Ente, che avevano affermato che ogni scelta in ordine alla gestione della struttura spetta all'Ente proprietario, vale a dire al Comune.

Ritiene il Collegio che la posizione espressa dalla Giunta con la delibera n. 166/2011 riguardo all'illegittimità dell'iniziativa del Commissario, assunta dopo la convocazione dei comizi elettorali, sia condivisibile.

L'art. 38 del d.lgs. n. 267/2000 pone il principio per il quale i consigli, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, devono limitarsi a pubblicare gli atti urgenti e improrogabili.

La *ratio* della norma è agevolmente intuibile e non richiede ulteriori precisazioni.

Tale limitazione, posta agli organi elettivi, pur sempre espressione di consenso elettorale, deve valere a maggior ragione per un organo quale il commissario

straordinario che non fonda i propri poteri su tale consenso. È da escludere quindi che, soprattutto in questa fase, l'organo straordinario possa, con le proprie determinazioni, pregiudicare scelte che sono riservate all'organo elettivo che sarà insediato dopo lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Su queste basi appare indubbia l'illegittimità dell'operato del Commissario che, nel sottoscrivere il Protocollo di intesa, ha posto in essere un atto che non presenta alcun carattere di urgenza e improrogabilità, ma che, al contrario, viene a condizionare pesantemente scelte strategiche che il legislatore non vuole siano sottratte all'organo elettivo per il cui rinnovo è stata indetta la competizione elettorale.

Resta la tematica dell'affidamento ingenerato in capo all'ATA aggiudicataria e che, secondo la ricorrente, renderebbe di per sé illegittimo l'atto di annullamento in autotutela.

È chiaro, innanzi tutto, che l'affidamento non può essere inteso come soggettiva convinzione in ordine al consolidarsi di un determinato assetto di rapporti. La sussistenza di un affidamento rilevante deve essere verificata alla luce di dati oggettivi.

Ritiene il Collegio che la situazione fattuale non deponga nel senso della consolidazione di una situazione di affidamento in capo all'aggiudicataria. Vi era, è vero, un atto di aggiudicazione, ma dalle basi talmente incerte da richiedere l'intervento postumo di un nuovo Protocollo di intesa al fine di definire le modalità di gestione dell'impianto (l'aggiudicazione risale all'11 aprile 2001, mentre il Protocollo è stato sottoscritto il 13 aprile 2011).

D'altra parte, nello stesso nuovo Protocollo ogni successiva attività veniva chiaramente condizionata al rilascio di un certificato di agibilità, che, a torto o a ragione, il Comune non ha emesso. La ricorrente, quindi, non può dolersi di

avere effettuato una serie di attività successive alla consegna volte all'organizzazione di campionati e di avere stipulato dei contratti di sponsorizzazione, giacché sarebbe stato quanto meno consigliabile attendere la definizione di un procedimento fondamentale quale quello volto all'accertamento dell'agibilità.

Né la consolidazione dell'affidamento può essere ricollegata al tempo trascorso (circa dieci mesi). La relativa valutazione deve essere condotta secondo canoni di ragionevolezza, tenendo conto dei tempi necessari per il completamento delle procedure elettorali, per l'insediamento dell'organo e per l'adozione di determinazioni di rilevante importanza, quali quelle assunte.

Alla luce di ciò, il Collegio è dell'avviso che la deliberazione n. 166/2011 della Giunta comunale e le presupposte determinazioni degli organi comunali si sottraggano alle doglianze di parte ricorrente.

Discende da ciò l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni formulata dall'ATA ricorrente sull'affermato presupposto dell'illegittimità della deliberazione n. 166/2001 ora menzionata.

Si è detto in precedenza della domanda, alternativa, di condanna dell'Amministrazione Provinciale al risarcimento dei danni e della domanda, subordinata in quanto proposta per il caso in cui sia ritenuta la legittimità della deliberazione n. 166/2001, volta alla condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima determinazione del Commissario Straordinario.

Il Collegio ritiene che tali domande siano inammissibili in quanto formulate in assenza di qualsiasi specifica indicazione riguardo ai fatti alla base dell'affermata responsabilità. Le argomentazioni di parte ricorrente pongono i danni lamentati in correlazione al comportamento asseritamente illegittimo

consistente nell'adozione della delibera di Giunta n. 166/2011. Gli stessi fatti non possono essere posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità di un altro soggetto ovvero per un titolo del tutto diverso. In altri termini, parte ricorrente, pone uno stesso *petitum* sulla base di *causa petendi* diversa, in quanto correlata o a fatti riferiti ad altro soggetto oppure a fatti differenti e, per certi versi opposti, riferiti allo stesso soggetto.

L'affermata inammissibilità non preclude, ovviamente, la proposizione di tali domande in altra sede.

9. In conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo nella parte in cui è impugnata delibera n. 166/2001 della Giunta comunale di San Giovanni in Fiore e nella parte in cui è avanzata domanda di condanna dell'Amministrazione Provinciale al risarcimento dei danni e domanda, subordinata, di condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima determinazione del Commissario Straordinario.

Il ricorso va, invece, rigettato nella parte in cui è chiesta la condanna del Comune di San Giovanni in Fiore al risarcimento dei danni derivanti dall'asserita illegittimità della delibera di Giunta n. 166/2011.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte lo rigetta nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 25 gennaio 2013 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Romeo, Presidente

Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)